

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI



Città Metropolitana
di Genova

OGGETTO	<i>Noleggio a lungo termine di veicoli a ridotto impatto ambientale senza conducente. Appalto Verde ai sensi del D.M. 8 maggio 2012</i>
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova</i>
CONTRAENTE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott. Stefano Salvarani</i>
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Dott. Maurizio Torre</i>
DEFINIZIONI	
Committente	<i>Direzione Amministrazione</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concorrente/i	<i>I soggetti ammessi a partecipare alla gara</i>
Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di Appalto</i>
Ufficio	<i>L'Ufficio Provveditorato ed Economato della Città Metropolitana di Genova</i>
Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dall'appaltatore quale referente unico nei riguardi del committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
Autovettura - veicolo	<i>Il veicolo oggetto del servizio di noleggio</i>
Centro di servizio	<i>Il luogo presso il quale l'Appaltatore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria straordinaria e gli altri interventi sui veicoli e assistenza</i>

DEFINIZIONI	
Veicolo sostitutivo	<i>Il veicolo che sostituisce l'autovettura-veicolo a noleggio nel caso di fermo</i>
Conducente	<i>La persona fisica che utilizza il veicolo</i>

SOMMARIO

	<i>Pagina</i>
Articolo 1 Oggetto	4
Articolo 2 Durata del contratto.....	4
Articolo 3 Importo del servizio (a base di gara).....	4
Articolo 4 Caratteristiche tecniche.....	4
Articolo 5 Vizi di fabbricazione	5
Articolo 6 Ordinativo, termini, modalità e luogo di consegna	5
Articolo 7 Verifica di conformità.....	5
Articolo 8 Tasse, imposte e multe gravanti sui veicoli.....	6
Articolo 9 Copertura assicurativa	6
Articolo 10 Servizi e forniture inclusi nel contratto di noleggio	6
10.1 Controlli periodici.....	6
10.2 Manutenzione ordinaria.....	7
10.3 Manutenzione straordinaria	7
10.4 Danni da incidenti attivi e passivi.....	7
10.5 Pneumatici	7
10.6 Modalità di esecuzione della manutenzione e dei controlli.....	8
Articolo 11 Centri di servizio.....	8
Articolo 12 Veicolo sostitutivo	9
Articolo 13 Soccorso stradale	10
Articolo 14 Manuale operativo.....	10
Articolo 15 Sistema informativo.....	10
Articolo 16 Altri servizi accessori.....	11
Articolo 17 Allestimenti accessori.....	11
Articolo 18 Riconsegna dei veicolo	11

Articolo 1 Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto il noleggio a lungo termine di autovetture e autoveicoli a ridotto impatto ambientale senza conducente delle seguenti tipologie:

- 1) tipo A: n° 21 autovetture berlina 5 porte con motore diesel, trazione anteriore e caratteristiche di cui alla scheda tecnica Allegato 1);
- 2) tipo B: n° 15 autovetture berlina 5 porte con motore diesel, trazione e caratteristiche di cui alla scheda tecnica Allegato 2);
- 3) tipo C: n° 6 autoveicoli Van con motore diesel, trazione anteriore e caratteristiche di cui alla scheda tecnica Allegato 3);
- 4) tipo D: n° 5 autoveicoli Van con motore diesel, trazione integrale e caratteristiche di cui alla scheda tecnica Allegato 4);

Le autovetture e gli autoveicoli ricompresi nella stessa tipologia devono essere omogenei per marca e modello.

La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al DM 8 maggio 2012 "*Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada*", adottato in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24, di recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale).

Articolo 2 Durata del contratto

Il contratto di noleggio di ogni veicolo è fissato in 48 (quarantotto) mesi, per una percorrenza annua stimata di 20.000 (ventimila) chilometri, per un totale di 80.000 (ottantamila) chilometri.

La Città Metropolitana di Genova, per il buon termine delle attività e/o l'espletamento di nuova procedura di gara, si riserva la possibilità di prorogare il contratto sino ad ulteriori 12 mesi, fatta salva l'applicazione dell'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'appaltatore si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti dal contratto iniziale relativo al presente appalto di servizio, eventualmente integrato a termini del presente capitolato.

Articolo 3 Importo del servizio (a base di gara)

L'importo complessivo stimato per l'intera durata del servizio di noleggio è pari € 677.824,32 IVA esclusa, calcolato sulla base di un canone mensile di noleggio pari a:

1. € 291,74 IVA esclusa, per ogni autovettura di tipo A);
2. € 321,48 IVA esclusa, per ogni autovettura di tipo B);
3. € 262,20 IVA esclusa, per ogni autoveicolo di tipo C);
4. € 319,88 IVA esclusa per ogni autoveicolo di tipo D).

Articolo 4 Caratteristiche tecniche

I veicoli devono soddisfare le caratteristiche tecniche previste negli allegati al presente capitolato speciale d'oneri e rispettare i limiti massimi di emissioni di inquinanti stabiliti nella tabella 2 dell'allegato I) al regolamento (CE) N. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (e s.m.i.), nonché i limiti massimi di emissioni di anidride carbonica (CO₂) indicati al paragrafo 6.2.2 "Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO₂)" dei Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui al citato D.M. 8 maggio 2012.

I veicoli devono essere nuovi di fabbrica ed in condizioni di perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria. I veicoli devono essere coperti da garanzia del produttore, sollevando la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti e/o palesi, o altre inadempienze.

I veicoli devono essere di prima immatricolazione e non devono aver superato i 30 (trenta) chilometri di percorrenza.

Articolo 5 Vizi di fabbricazione

Qualora nei primi sei mesi dalla data di consegna uno o più veicoli presentino un difetto di funzionamento, tale da far presupporre un vizio di costruzione che possa comprometterne il normale uso, l'Appaltatore sarà tenuto alla sostituzione del mezzo entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione.

Articolo 6 Ordinativo, termini, modalità e luogo di consegna

I veicoli sono ordinati al soggetto aggiudicatario tramite il "buono d'ordine" emesso dall'Ufficio e recapitato all'Appaltatore a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo atto a garantire la ricezione dell'ordinativo.

Tutti i veicoli oggetto del presente appalto devono essere consegnati entro il termine di 120 gg. consecutivi e decorrenti dal ricevimento del buono d'ordine, o nel più breve termine indicato in sede di offerta.

La consegna s'intende eseguita solo nel momento in cui tutti i veicoli sono resi su strada "franco destino", alle destinazioni indicate nel buono d'ordine.

Il contratto decorre dal primo giorno del mese successivo al completamento della consegna.

Nel caso di consegna frazionata, i veicoli già messi a disposizione della Città Metropolitana non concorrono alla determinazione di alcuna quota parte in diminuzione della penale prevista per ritardata consegna dall'articolo 15 delle Condizioni Contrattuali.

Articolo 7 Verifica di conformità

All'atto della consegna, i veicoli sono soggetti a verifica di conformità da parte dei funzionari incaricati dalla Città Metropolitana.

La verifica di conformità deve accertare:

- (a) che i veicoli siano conformi al buono d'ordine;
- (b) che i veicoli non presentino danni visibili;
- (c) che i veicoli siano dotati della documentazione prescritta quale: certificato assicurativo, carta verde, manuale operativo, elenco dei centri di servizio convenzionati, numero verde per il soccorso stradale, carta di circolazione, in conformità a quanto disposto, in materia di variazione della denominazione o generalità dell'intestatario e di intestazione temporanea, dall'articolo. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e dall'articolo 247 e 247 bis D.P.R. n 495/1992.
- (d) che i veicoli siano dotati di doppie chiavi e codice identificativo per la duplicazione;
- (e) che i veicoli siano dotati di tutti gli allestimenti obbligatori prescritti dal presente capitolato o dalla legge.

La consegna e le operazioni di verifica devono essere formalizzate mediante verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di rifiutare i veicoli che non corrispondono a quanto previsto dal presente capitolato come ulteriormente integrato in sede di offerta.

L'Appaltatore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

La riscontrata non conformità dei veicoli configura l'ipotesi di mancata esecuzione della consegna e rileva ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 delle Condizioni Contrattuali.

Articolo 8 Tasse, imposte e multe gravanti sui veicoli

Qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati è a carico dell'appaltatore per tutto il periodo di svolgimento del contratto.

Le sanzioni per infrazioni al codice della strada sono a carico della Città Metropolitana: i verbali di accertamento devono essere notificati alla Città Metropolitana.

Articolo 9 Copertura assicurativa

L'Appaltatore deve contrarre con oneri a proprio carico polizze assicurative per i veicoli oggetto del contratto con compagnia di primaria importanza.

L'Appaltatore deve consegnare i veicoli muniti delle seguenti coperture assicurative:

- (1) R.C. auto, con un massimale unico non inferiore a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), senza franchigia;
- (2) Kasko (guasti accidentali), senza franchigia;
- (3) Furto e incendio totale o parziale, escluse le cose a bordo;
- (4) Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia;
- (5) Danni causati da ignoti, senza franchigia;
- (6) Carta verde: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello europeo.

Ogni polizza deve prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Città Metropolitana.

All'atto della consegna di ciascun veicolo, l'appaltatore deve presentare copia della polizza assicurativa sottoscritta e nel corso dell'esecuzione, in occasione delle successive scadenze, contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

La Città Metropolitana s'intende, comunque e in ogni caso, sollevata da qualsiasi onere derivante da eventi dannosi che si dovessero verificare per qualsiasi circostanza durante l'utilizzo dei veicoli per l'intero periodo contrattuale.

Articolo 10 Servizi e forniture inclusi nel contratto di noleggio

Sono a carico dell'appaltatore e compresi nel canone di noleggio tutti i costi di mano d'opera, materiali d'uso e ricambi relativi ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i controlli periodici e gli altri interventi descritti nel presente articolo.

La manutenzione del veicolo nel suo insieme è totalmente a carico dell'appaltatore fatto salvo quanto segue:

- (a) rabbocchi olio e liquidi effettuati al di fuori dei centri di servizio convenzionati dell'appaltatore;
- (b) riparazione forature al di fuori dei centri di servizio convenzionati dell'Appaltatore;
- (c) carburante;
- (d) lavaggio interno ed esterno.

Nel caso di oggettiva impossibilità di usufruire di un centro di servizio autorizzato, la Città Metropolitana potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, fino ad un ammontare di € 200,00 (duecento/00) iva inclusa. L'appaltatore dovrà rimborsare al committente la spesa sostenuta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di copia della fattura relativa alla riparazione.

10.1 Controlli periodici

Per controlli periodici dettagliati dall'appaltatore mediante uno specifico piano di manutenzione indicati nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice.

10.2 Manutenzione ordinaria

Ai fini del presente appalto si intende per "manutenzione ordinaria" il complesso delle operazioni necessarie all'effettuazione di registrazioni e controlli periodici (tagliandi) secondo le tempistiche stabilite dalle case costruttrici, dall'appaltatore o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo.

Sono comprese nella manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti che sono soggette a normale usura, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pastiglie freni, filtri, lampadine, nonché sostituzione e/o rabbocchi di olio e liquidi.

L'Appaltatore deve eseguire gli interventi di cui sopra entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive all'ora di consegna presso il centro di servizio, purché l'intervento sia stato prenotato con 24 ore di anticipo.

10.3 Manutenzione straordinaria

Per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico o di carrozzeria atto a sostituire parti o componenti usurate normalmente, difettose, guasti causati da incidenti, interventi necessari per ripristinare la funzionalità dei veicoli.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo per manutenzione straordinaria si intendono: rifacimento della frizione, sostituzione marmitta, cambio pompa acqua, sostituzione servosterzo, nonché ogni riparazione di carrozzeria, o riconducibile ad essa, ad esempio serrature, alza cristalli, sedili, guarnizioni, etc.

L'Appaltatore deve eseguire gli interventi di cui sopra entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive all'ora di consegna presso il centro di servizio, purché l'intervento sia stato prenotato con 24 ore di anticipo.

10.4 Danni da incidenti attivi e passivi

L'Appaltatore deve provvedere ad ogni riparazione meccanica e di carrozzeria dovuta a incidenti attivi e/o passivi.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare gli interventi di cui sopra entro 72 (settantadue) ore, naturali e consecutive, dall'ora di consegna presso il centro di servizio, purché l'intervento sia prenotato 24 (ventiquattro) ore prima.

Le riparazioni devono essere effettuate presso i centri di servizio convenzionati e l'intervento deve essere fatto a regola d'arte in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa dovuta a lavori male eseguiti che rendano insicuro l'uso del veicolo.

10.5 Pneumatici

L'Appaltatore dovrà dotare i veicoli offerti degli pneumatici "all season" oppure pneumatici marchiati "M+S" oppure degli pneumatici "estivi" prevedendone la sostituzione durante il periodo invernale.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione quando il battistrada scenda sotto la misura di mm 2-2,5 nella stagione primavera-estate e 4 mm nella stagione autunno-inverno.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere alla sostituzione degli pneumatici quando gli stessi siano danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende sicuro l'uso del veicolo.

Nel caso in cui i veicoli siano dotati degli pneumatici "estivi" l'Appaltatore dovrà prevedere il montaggio degli pneumatici invernali (termici "snowflake") o alternativamente pneumatici "all season", nel periodo 1° novembre – 31 marzo di ogni anno, eseguendo tutte le operazioni di sostituzione, che sono a completo carico dell'Appaltatore, compreso il deposito degli pneumatici.

Il ricambio deve essere effettuato con gomme di primarie marche, non rigenerate, e della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali e riportate sulla carta di circolazione del veicolo.

L'Appaltatore deve provvedere agli interventi di equilibratura, di assetto geometrico (convergenza), di controllo pressione e di riparazione a seguito forature, ove dovessero rendersi necessari.

L'Appaltatore, su richiesta dell'utilizzatore, organizzerà la sostituzione degli pneumatici nel periodo autunno-inverno e nel periodo primavera-estate, nel caso in cui sia prevista oppure al raggiungimento dei limiti sopra indicati; l'intervento dovrà essere autorizzato da parte dell'aggiudicatario entro cinque lavorativi, salvo motivate giustificazioni.

L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di cui sopra entro 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dalla consegna del veicolo, purché l'intervento sia stato prenotato con 24 ore di anticipo.

Gli interventi a seguito di foratura dovranno essere eseguiti entro 8 (otto) ore lavorative, successive e consecutive dalla consegna dello pneumatico.

L'Appaltatore potrà sostituire solo parzialmente il treno completo (quattro gomme) purché la sostituzione avvenga per asse e i due pneumatici nuovi devono essere della stessa marca e misura, codici e di disegno, simili a quelli sul restante asse.

10.6 Modalità di esecuzione della manutenzione e dei controlli

L'Appaltatore deve eseguire presso i centri di servizio convenzionati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i controlli periodici e gli altri interventi richiesti.

Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti, devono essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti ed in ogni caso provenienti da case produttrici riconosciute come fornitori di componenti originali delle case costruttrici.

Nella manutenzione dei veicoli devono essere usati olii lubrificanti (secondo il piano di manutenzione indicati nel libretto di uso e manutenzione), olii lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24/06/2011.

All'atto di consegna del veicolo presso il centro di servizio, il conducente della stessa provvede a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Tutto ciò non esime comunque l'Appaltatore dal far verificare l'intera funzionalità dei veicoli o far riparare eventuali anomalie anche se non segnalate.

Copia dell'elenco dei lavori eseguiti deve essere riconsegnata al conducente all'atto della restituzione del veicolo.

In caso di ritardo o inadempienza in ordine agli interventi di manutenzione di cui al presente articolo si applicheranno le penali indicate all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali.

Articolo 11 Centri di servizio

L'Appaltatore garantisce per tutta la durata contrattuale e per ognuna delle zone operative indicate nell'Allegato 5), la rete di centri di servizio convenzionati, tra i quali quelli individuati per effetto dell'Allegato D presentato in sede di offerta.

L'elenco generale dei centri di servizio convenzionati, presenti sul territorio della Città Metropolitana, dovrà comunque essere allegato all'offerta tecnica presentata.

Ogni zona operativa dispone di almeno due centri di servizio per ciascuna delle categorie d'intervento sotto indicata:

- (a) meccanica;
- (b) elettrauto;
- (c) carrozzeria;
- (d) sostituzione e deposito pneumatici.

Ciascun centro di servizio soddisfa una, più o tutte le categorie d'intervento di cui sopra.

Ogni eventuale variazione dei centri di servizio convenzionati e previsti in sede di offerta per ciascuna zona operativa, deve essere preventivamente comunicata, entro il termine di 15 giorni lavorativi, con nota scritta all'Ufficio Provveditorato.

Le variazioni dei centri di servizio che hanno costituito oggetto di valutazione in sede di offerta, sono ammesse solo in presenza di esigenze sopravvenute durante l'esecuzione non imputabili a responsabilità dell'appaltatore, a condizione che per effetto del ricalcolo della valutazione dell'offerta tecnica, con l'applicazione dei criteri previsti in sede di gara, non sia alterata la graduatoria di aggiudicazione. È fatta salva l'oggettiva indisponibilità di centri di servizio equivalenti a quelli originariamente valutati.

L'Appaltatore garantisce un servizio di assistenza telefonica, contattabile in tutti i casi di necessità, in grado di indicare in modo tempestivo al conducente e/o all'Ufficio Provveditorato, il centro di servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di apertura, il numero telefonico e fax e di dare supporto all'utenza della Città Metropolitana in merito ai servizi sopra indicati. Il servizio deve essere operativo con riferimento all'intero territorio nazionale.

Oltre a quanto sopra indicato l'Appaltatore deve assicurare la presenza di una rete di centri di servizio punti di assistenza con lui convenzionati su tutto il territorio nazionale; in questi centri i veicoli devono poter usufruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento resosi necessario.

Articolo 12 Veicolo sostitutivo

L'Appaltatore deve mettere a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana, un veicolo sostitutivo quando per l'intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria ovvero per qualsiasi altro intervento previsto dall'Articolo 10 del presente Capitolato sia necessario un tempo di esecuzione superiore alle 8 (otto) ore lavorative.

L'Appaltatore è obbligato a mettere a disposizione il veicolo sostitutivo anche nei seguenti casi:

- (a) furto del veicolo noleggiato;
- (b) danno grave del veicolo che rende antieconomico per l'Appaltatore la riparazione;
- (c) riparazione del veicolo in modo non idoneo all'uso ed insicuro.

Il veicolo sostitutivo deve essere messo a disposizione della Città Metropolitana entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta. Per tale servizio l'Appaltatore può avvalersi di imprese di noleggio senza che ciò costituisca subappalto.

Il veicolo sostitutivo è riconsegnato con la seguente tempistica:

- (A) in caso di riparazione del veicolo, entro le 8 (otto) ore lavorative successive alla conferma dell'avvenuta riparazione comunicata dal Centro di servizio al conducente;
- (B) entro 60 (sessanta) giorni dall'evento nel caso di furto del veicolo noleggiato;
- (C) entro 60 (sessanta) giorni dall'evento nell'ipotesi di danno grave e non più riparabile del veicolo;
- (D) entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo nell'ipotesi di veicolo riparato in modo da essere non idoneo all'uso ed insicuro;

Nel caso di mancato ritrovamento a seguito di furto o di danno non più riparabile del veicolo o di riparazione che non renda il veicolo idoneo all'uso e alla sicurezza stradale, il contratto di noleggio cessa, al sessantesimo giorno dalla data dell'evento con la riconsegna del veicolo sostitutivo, senza che questo comporti l'applicazione dell'addebito di cui all'Art. 10, Restituzione anticipata veicoli, delle "Condizioni Contrattuali", fatto salvo il diritto, da parte del committente, di richiedere un nuovo veicolo per la prosecuzione del contratto, con le stesse caratteristiche e gli stessi obblighi contrattuali del veicolo dismesso. Per quanto riguarda il relativo corrispettivo detta fattispecie è da considerarsi analoga alla estensione contrattuale di cui all'Art. 13 delle Condizioni Contrattuali.

L'Appaltatore deve comunicare le sedi a disposizione per il ritiro e la consegna dei veicoli sostitutivi. Le sedi devono essere distribuite nel territorio della Città Metropolitana in modo che ne sia assicurata almeno una nell'area del Tigullio, tre nel territorio del Comune di Genova e una nell'estremo ponente della Città Metropolitana di Genova.

Il veicolo sostitutivo deve essere di categoria equivalente a quella oggetto di sostituzione, dotato di copertura assicurativa obbligatoria R.C. Il servizio si intende reso sul territorio Italiano.

In qualsiasi caso di sostituzione nulla può essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Tutti gli oneri relativi alla sostituzione sono a carico dell'Appaltatore ad eccezione di quelli non compresi nel contratto di noleggio quale ad esempio il

carburante; resta inteso che le percorrenze chilometriche con il veicolo sostitutivo non concorrono nel chilometraggio complessivo del contratto.

In caso di ritardo o inadempienza in ordine alla messa a disposizione di cui al presente articolo si applicheranno le penali indicate all'articolo 15 delle Condizioni Contrattuali.

Tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato sono applicabili anche al veicolo sostitutivo.

Articolo 13 Soccorso stradale

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, smarrimento o rottura chiavi, ovvero ritrovato dopo furto o rapina, non fosse in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Appaltatore deve assicurare, entro il territorio dello Stato o nei paesi esteri previsti nella Carta Verde assicurativa, il soccorso stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, entro un tempo non superiore a 3 (tre) ore dall'avvenuta segnalazione telefonica del fermo.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, l'appaltatore deve mettere a disposizione un numero verde per l'assistenza ed ogni altra esigenza di comunicazione relativa al servizio di soccorso stradale.

Il soccorso stradale sul territorio provinciale deve garantire il recupero del veicolo in fuoristrada, il traino dello stesso e l'accompagnamento del conducente e dei passeggeri al più vicino centro di servizio.

Qualora il veicolo si trovi fuori dal territorio provinciale il soccorso stradale deve garantire:

- (a) il recupero del veicolo in fuoristrada, il traino dello stesso e l'accompagnamento del conducente e dei passeggeri al più vicino centro di servizio;
- (b) qualora il veicolo non possa essere riparato entro le 2 (due) ore, l'Appaltatore a proprio carico deve provvedere all'assistenza al conducente e ai passeggeri per il rientro in sede o la prosecuzione del viaggio, mediante veicolo sostitutivo adeguato o altro mezzo di trasporto ritenuto più idoneo (aereo, treno, taxi);
- (c) qualora il rientro in sede o la prosecuzione del viaggio non siano possibili in tempi ragionevoli e utili ovvero nell'arco della giornata, l'Appaltatore a proprio carico deve provvedere alla prenotazione, sistemazione in albergo e a tutte le altre esigenze consequenziali, in modo da garantire una confortevole ospitalità;
- (d) il trasferimento del veicolo oggetto del fermo al centro di servizio nel territorio della Città Metropolitana più vicino al luogo di lavoro del conducente del veicolo stesso.

Il servizio di soccorso deve essere effettuato a completo carico dell'Appaltatore, pertanto nulla può essere richiesto in pagamento o in garanzia al conducente all'atto della richiesta telefonica di intervento, fatte salve le prestazioni su rete autostradale, gestite in monopolio da specifici operatori. In tal caso le spese sostenute direttamente dalla Città Metropolitana tramite il conducente devono essere rimborsate dall'appaltatore a seguito della semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.

Nel caso di ritardo negli interventi di recupero per avaria del veicolo è applicata la penale prevista all'articolo 15 delle Condizioni Contrattuali.

Articolo 14 Manuale operativo

L'Appaltatore deve dotare il veicolo del "Manuale operativo" o documentazione equivalente, contenente in sintesi: dati identificativi della Città Metropolitana, le regole di comportamento e la modulistica per la fruizione dei servizi oggetto del contratto nonché l'elenco dei centri di servizio convenzionati.

Articolo 15 Sistema informativo

L'Appaltatore deve attivare nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'emissione del primo buono d'ordine, un sistema informativo di monitoraggio del servizio.

Il sistema deve consentire all'Ufficio Provveditorato di accedere a tutti i dati gestionali di ogni singolo veicolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati identificativi, chilometri percorsi, programma manutenzioni, manutenzioni eseguite, interventi di recupero del veicolo, situazione dei sinistri, multe,

etc.) e deve garantire una reportistica su base mensile.

La raccolta e l'implementazione dei dati è a carico dell'Appaltatore, salvo le percorrenze chilometriche mensili dei veicoli che saranno rilevate dall'Ufficio Provveditorato.

I dati riguardanti la gestione del veicolo e gli eventi relativi alla sua utilizzazione devono essere registrati nel sistema informativo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

I ritardi rispetto ai termini di cui sopra sono sanzionati con l'applicazione delle penali previste all'articolo 15 delle Condizioni Contrattuali.

Articolo 16 Altri servizi accessori

L'Appaltatore si fa altresì carico della gestione dei seguenti servizi accessori, compresi nel canone:

- (1) manuale operativo di cui all'articolo 14 del presente Capitolato;
- (2) gestione sinistri, senza franchigie ed oneri a carico della Città Metropolitana.

Articolo 17 Allestimenti accessori

La Città Metropolitana, all'atto dell'ordine o durante il periodo contrattuale si riserva la facoltà di apportare sul veicolo modifiche speciali all'allestimento interno, installare apparecchiature particolari sulla base delle proprie esigenze. A titolo puramente indicativo e non esaustivo la Città Metropolitana può:

- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare dispositivo di segnalazione sonora e luminosa;
- installare antenne;
- installare cavi elettrici per il funzionamento di apparecchiature (tipo contametri ecc...);
- apportare modifiche interne in relazione al montaggio di apparecchiature;
- altro.

Per l'esecuzione di quanto sopra la Città Metropolitana può rivolgersi direttamente all'Appaltatore o approvvigionarsi tramite altre società fornitrici degli allestimenti speciali, nel rispetto della normativa vigente previa preventiva informazione all'Appaltatore stesso.

Sono a carico della Città Metropolitana tutti gli oneri derivanti dagli allestimenti contemplati nel presente articolo.

Qualora la Città Metropolitana si avvalga delle prestazioni dell'Appaltatore per l'approvvigionamento sia delle apparecchiature che per le prestazioni di installazione e disinstallazione il compenso viene corrisposto mediante fatturazione.

Articolo 18 Riconsegna dei veicolo

La Città Metropolitana si impegna alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata a riconsegnare i veicoli presso la sede originaria di consegna nelle condizioni in cui sono stati ricevuti, salvo il normale stato di usura.

Per normale stato di usura si intende l'appropriato utilizzo del veicolo che non deve presentare rotture e/o alterazioni di parti dovute ad incuria. A titolo esemplificativo si intende per normale stato di usura: vernice opacizzata, guarnizioni non più a tenuta, selleria lisa, parti arrugginite; mentre per "danno" si intende: ammaccature della carrozzeria, fanalini rotti, parti mancanti.

All'atto della riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da un incaricato delle parti.

Sono a carico della Città Metropolitana le eventuali spese di ripristino del veicolo non rientranti nel normale stato di usura e non derivanti da sinistri regolarmente denunciati. L'ammontare delle spese devono comunque essere preventivamente concordate con l'Ufficio prima della loro fatturazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tra le parti sull'ammontare delle spese, la quantificazione sarà demandata al giudizio insindacabile di un perito iscritto all'albo della Città Metropolitana di Genova e designato dal Presidente del collegio dei periti.

La Città Metropolitana si riserva una franchigia di 20 giorni per la restituzione dei veicoli a fine contratto. I veicoli devono essere ritirati a cura e spese dell'Appaltatore entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del contratto o dalla cessazione del servizio ad altro titolo.

In caso di ritardo o inadempienza in ordine al ritiro dei veicoli di cui al presente articolo si applicheranno le penali indicate all'articolo 15 delle Condizioni Contrattuali.